

Prova per presunzione -

Per l'esistenza degli usi civici è ammissibile la prova indiretta, cioè la presunzione, nascente dal fatto della preesistenza della popolazione del feudo, risultante da documenti.

La presunzione, poi, deve essere accompagnata dalla prova dell'effettivo esercizio degli usi in qualunque epoca fatti.- Commiss. Usi civici Palermo, 28 febbraio 1931, Com. Canicattì c. Chiaramonte, in Rep. Fo. It., 1931 n. 19-20 e pubbl. in Riv. Demani, ecc., 1931, 235.